



Tribunale di Tempio Pausania

OGGETTO: RINVIO D'UFFICIO DELLE UDIENZE DAL 9.3.2020 AL 22.3.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letto il D.L. 8 marzo 2020 n. 11 recante *misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*, pubblicato sulla G.U. dell'8 marzo 2020 ed entrato in vigore in pari data;

rilevato che per un primo **periodo cd. cuscinetto**, decorrente dal giorno successivo alla entrata in vigore del decreto e fino al 22.3.20, l'art. 1 impone il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'art. 2 comma 2 lett. g);

richiamato il predetto articolo 2 comma 2, lettera g che prevede:

"1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile";

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze

nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

- a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;*
- b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;*
- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;*
- d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;*
- 3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.;*

preso atto che sarà cura dei giudici assegnatari verificare che ricorra alcuna delle ipotesi di cui alla citata disposizione e, se del caso, procedere alla trattazione ovvero, in caso contrario, indicare con proprio provvedimento le udienze di rinvio che saranno, poi, comunicate tempestivamente a cura della cancelleria;

ritenuto, perciò, che tutte le udienze civili (ivi comprese le vendite ed ogni altra attività demandata a delegati e/o ausiliari del Giudice) e penali del Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace del circondario, ricadenti nel periodo 9 – 22 marzo 2020, fatte salve le eccezioni previste, devono essere rinviate ad altra data;

DIFFERISCE

Di ufficio, in ossequio alle citate disposizioni di legge, la trattazione delle udienze civili e penali fissate dal 9 al 22 marzo e dispone che sarà cura dei Giudici assegnatari dei procedimenti verificare la eventuale presenza di ipotesi previste dall'articolo 2 comma 2 lett. g) e, laddove ricorrenti, celebrare, con le opportune cautele e nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute già impartite dalle autorità sanitarie, i relativi processi; in caso contrario sarà cura degli stessi Giudici assegnatari indicare con proprio provvedimento le udienze di rinvio che saranno, poi, comunicate tempestivamente a cura della cancelleria.

Ciascuna parte provvederà alla nuova citazione dei rispettivi testi per le udienze di rinvio fissate dal giudice.

I termini di prescrizione restano sospesi.

Tempio Pausania, 9 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
GIUSEPPE MAGLIULO

